



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 20-03-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI)- APPROVAZIONE TARIFFE COMPONENTI TARI ANNO 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo , alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione in seduta Pubblica

PARISI VINCENZO NICOLA	Presente
GALOTTA ANTONIO	Presente
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA	Presente
APPELLA ANGIOLINO	Presente
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA	Presente
DI NOIA SALVATORE	Presente
MALASPINA MARIA	Assente
PUGLIESE LUCIO	Presente
DI PACE MARIA	Presente
Toma Silvio	Presente
PESCE ANTONELLA	Presente
FANTINI ROBERTO	Presente
La Grotta Anna Felicia	Presente

presenti n. 12

assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, **il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA**, in qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Partecipa il **Segretario Comunale** Dott.Giovanni CONTE.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica e il parere contabile con attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTA la Legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);

VISTA la legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018)

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 27, della Legge n. 208/2015, ha aggiunto all’art 1 comma 652 della legge 147/2013 “per gli anni 2014, 2015 , 2016 e 2017 “ e la Legge 205/2017 ha aggiunto e 2018;

Considerato,inoltre, che :

- la norma succitata prevede che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
- La nuova disposizione ,sarebbe dovuta entrare in vigore già a partire dal 1° gennaio 2016 ma, a seguito delle ripetute richieste di proroga rappresentate anche dall’Anci la sua applicazione è slittata al 2018. Le motivazioni delle richieste di proroga erano legate all’esigenza di approfondire le analisi che sono svolte nell’ambito della commissione tecnica dei fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati ed aggiornati per grandi categorie di costo ,nonché un congruo periodo ed adeguate modalità di convergenza dei contratti di servizio con i soggetti gestori,per i casi di evidente ed ingiustificato scostamento dei costi effettivi.
- L’operatività della norma a partire dal corrente anno ha fatto emergere l’urgenza di mettere a disposizione dei comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno standard di ciascun ente e un orientamento per la valutazione del costo del servizio,da inserire nel piano economico finanziario.
- Il MEF ha pubblicato sul proprio sito le linee guida per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.
- L’ente ha seguito le indicazioni fornite dal Mef ed ha individuato il costo dei propri fabbisogni standard in € 775.672,56 (€ 369,72 a tonnellate) ,in effetti superiore al costo effettivo stimato per l’Ente relativamente al l’anno 2018 pari ad € 661.000,00)

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell’art.1 della L. 147/2013 testualmente recita “il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione , le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ad approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia Omissis “

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della l. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2018, corredato della relazione illustrativa, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018 comportante una spesa complessiva di € 661.000,00 quale allegato A);

RITENUTO altresì di approvare per l'anno 2018 e con decorrenza 1.1.2018 le tariffe della TARI ;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell 'assessore all'agricoltura dott. Galotta Antonio

PROPONE

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l'anno 2018, nell'importo di € 661.000,00 corredato dalla relazione illustrativa e dal calcolo dei fabbisogni standard , riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A);
3. di fissare per l'anno 2018, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
4. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2018 e con decorrenza 1.1.2018, come dal seguente prospetto riportato:

Numero CATEGORIA	TARIFFE TARI ANNO 2018	Tariffa per unita' di superficie €x mq.
1	Locali ed aree da adibire ad uso abitativo	1,838
2	Pertinenze abitative (garages privati,cantine,soffitte depositi)	1,838
3	Collegi,scuole pubbliche e private, case di riposo , istituti di assistenza, ambulatori di strutture pubbliche- autorimesse	1,80
4	Ristoranti , trattorie,pizzerie,tavole calde, hammburgherie	3,880
5	Bar,gelaterie,pasticcerie	3,70
6	Cinematografi,teatri,sale da ballo	2,700
7	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, associazioni sportive, culturali, religiose, ricreative,sindacali, politiche, associazione varie aventi fini costituzionalmente protette	1,80
8	Circoli privati, palestre, sale da gioco	2,70
9	Uffici pubblici, agenzie,uffici privati,autoscuole,agenzie di viaggio,banche,studii professionali,legali,medici dentistici,sindacato	3,64

10	Esercizi commerciali alimentari superiori mq 200	4,500
11	Aree scoperte operative	2,700
12	Alberghi,sale convegni,hotel, pensioni	3,600
13	Frantoi	3,600
14	Deposito all'ingrosso alimentari	5,400
15	Deposito all'ingrosso non alimentari	4,50
16	Distributori carburanti	3,60
17	Esercizi commerciali alimentari e non inferiori 200mq	2,700
18	Locali ed aree produzione artigianale	2,700
19	Locali ed aree ad uso di produzione industriale	2,700

5. RITENUTO dover definire per l'anno 2018 le seguenti scadenze di versamento del tributo in argomento, come in appresso descritte:

- 1° RATA , scadenza 31 luglio 2018

La scadenza di versamento della 1° rata non potrà comunque essere stabilita prima di trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito ministeriale e sul sito web istituzionale;

- 2° RATA", scadenza 31 agosto 2018;

- 3° RATA , scadenza 30 settembre 2018;

-4° RATA .scadenza 31 ottobre2018

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Relazione l'assessore Antonio Galotta.

L'assessore Galotta fa presente ,preliminarmente, al consesso che il Comune di Sant'Arcangelo da quando è stata introdotta la TARI nel 2014 , a seguito delle continue proroghe legislative , ha ritenuto confermare il vecchio sistema di determinazione delle tariffe anziché quello normalizzato , già largamente utilizzato da tutti i comuni , sulla base del quale applicando una serie di coefficienti previsti per legge avrebbe certamente comportato l'aumento considerevole delle tariffe per tutte le categorie di utenze rispetto a quelle vigenti.

Per l'anno 2018, tuttavia , si rende necessario comunque aumentare le tariffe di due categorie di utenze causa aumento dei costi di smaltimento e dell'adeguamento dei costi ISTAT.

Viene comunque diminuita la tariffa per gli uffici e studi professionali in osservanza di una precisa deliberazione della Commissione Tributaria Provinciale.

Interviene il consigliere Fantini Roberto il quale preannuncia voto contrario da parte del gruppo di minoranza perché risulta inspiegabile l'aumento in quanto a parte i costi fissi che rimarrebbero invariati , il costo di smaltimento sarebbe dovuto diminuire avendo una discarica di proprietà.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevolmente

espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica e il parere contabile con attestazione della copertura finanziaria, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria;

Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente esito:

-Presenti e votanti n. 12 – dodici

- voti favorevoli n. 07- sette

**- voti contrari n.05 (cinque)(TOMA Silvio, PESCE Antonella, FANTINI Roberto, LA
GROTTA Anna Felicia, Angiolino APPELLA)**

- astenuti n. 0 zero

D E L I B E R A

1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente esito:

-Presenti e votanti n. 12 – dodici

- voti favorevoli n. 07- sette

**- voti contrari n.05 (cinque)(TOMA Silvio, PESCE Antonella, FANTINI Roberto, LA
GROTTA Anna Felicia, Angiolino APPELLA)**

- astenuti n. 0 zero

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

VISTO: Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
F.to Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Avv. Dr. Vincenzo Nicola PARISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe ROMANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi

all'Albo Pretorio dal 29-03-2018 al 13-04-2018

Nr. _____ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.L.gs 18 agosto 2000, nr. 267, e ss.mm.ii senza reclami od opposizioni.

IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO

Dalla Residenza Municipale, li _____

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sant'Arcangelo, li _____
Dott. Giuseppe ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giuseppe ROMANO
La presente deliberazione:

- **è divenuta esecutiva il giorno 08-04-2018 :**

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe ROMANO